

**Convegno Nazionale Economi e Direttori degli uffici amministrativi delle diocesi italiane**  
**(Roma, 8-10 settembre)**

I criteri per l'utilizzo dei fondi 8xmille

Nel 2008, in occasione del ventesimo anniversario del documento *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, i Vescovi italiani, nel ribadire il valore e l'attualità della scelta compiuta con la revisione del Concordato lateranense nel 1984 di abbandonare il meccanismo della congrua e del beneficio ecclesiastico (come richiesto dalla *Presbyterorum ordinis*, n. 20) a favore di un nuovo sistema di sostegno economico della Chiesa, affermavano contestualmente che "amministrare i beni della Chiesa esige chiarezza e trasparenza" e che erano "fortemente intenzionati a continuare su questa linea, cercando, se possibile, di essere ancora più precisi e dettagliati" (n. 10).

Limitando i richiami all'essenziale, il nuovo sistema conosciuto come 8 per mille introdotto nel 1984 con la revisione dei Patti lateranensi è puntualmente disciplinato da specifiche fonti normative che vincolano gli enti ecclesiastici sia in ambito canonico che in ambito statale. La destinazione delle somme ricevute dalla Chiesa quale quota dell'8 per mille deve essere fatta esclusivamente nell'ambito delle sole finalità previste dalla legge. La CEI e gli enti destinatari delle somme derivanti dall'8 per mille, non potrebbe senza violare la legge destinare le somme ricevute dallo Stato per finalità differenti da quelle prescritte dalla legge, quali ad esempio la ristrutturazione di generici immobili, l'esercizio di attività commerciali, ecc.

Nel dettaglio, è la legge stessa, dunque, che prescrive ed impone un vincolo di destinazione alle somme liquidate alla CEI dallo Stato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. L'art. 48 della legge n. 222 del 1985 stabilisce, infatti, che le somme sono destinate "per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo".

La riferita descrizione del sistema di finanziamento consente, pertanto, di escludere che si è di fronte ad una libera gestione delle risorse da parte ecclesiastica quanto piuttosto ad un finanziamento statale a destinazione vincolata, seppur gestito in autonomia dalla Chiesa.

Per garantire una maggiore trasparenza la stessa legge prescrive che sull'impiego delle somme sia trasmesso ogni anno un rendiconto allo Stato riguardante l'effettiva utilizzazione delle somme ricevute nel corso dell'anno precedente fornendo adeguata informazione sul contenuto di esso e sugli scopi ai quali siano state destinate le somme ricevute dallo Stato anche attraverso apposita pubblicazione.

L'esplicazione e la pratica applicazione in ambito canonico delle richiamate disposizioni di legge finora era stata assicurata dalla delibera n. 57 del 1990 che nel dettaglio ha esplicitato e

chiarito le singole e specifiche voci di spesa che possono rientrare nelle finalità previste dalla legge in quanto con esse coerenti; le procedure richieste ai singoli enti che ricevono le somme; e i suggerimenti ai Vescovi diocesani sulla ripartizione, assegnazione e rendicontazione delle somme ricevute.

L'insorgere più di recente di alcuni casi, non numerosi, ma indubbiamente gravi, di cattiva gestione da parte di alcuni enti ecclesiastici nella gestione di somme per finalità diverse da quelle dovute e il crescente rilievo presso l'opinione pubblica hanno tuttavia reso urgente ed improcrastinabile l'adozione di nuove misure per garantire più rigore e trasparenza nell'elargizione di contributi con fondi provenienti dall'8 per mille.

Proseguendo nella consueta prospettiva di avviare percorsi amministrativi virtuosi e introdurre strumenti per rendere sempre più stringenti ed efficaci i propositi di trasparenza e buona amministrazione, l'Assemblea Generale della CEI nel 2016 ha deciso di aggiornare la delibera n. 57 del 1990 e rafforzare così ulteriormente le linee di rigore e trasparenza in uso.

È del resto ragionevole, trascorsi trent'anni dall'avvio del nuovo sistema di finanziamento che si possa procedere ad una ponderata e circoscritta opera di revisione in base a valutazioni di opportunità che tengano conto del mutato contesto economico, sociale e politico e della evoluzione della sensibilità che ispira i rapporti di leale collaborazione tra Stato e Chiesa.

In sintesi le novità introdotte dall'Assemblea riguardano l'obbligo di accompagnare il rendiconto diocesano con una relazione in grado di fornire informazioni adeguate circa i criteri adottati, gli obiettivi perseguiti e i risultati raggiunti con l'impiego delle risorse assegnate; l'introduzione della possibilità di rinviare il versamento delle somme alle diocesi che non hanno fornito indicazioni in merito alla pubblicazione del rendiconto nel bollettino ufficiale o nel sito internet; l'osservanza di determinati criteri nell'erogazione da parte diocesana agli enti dei contributi derivanti dall'8xmille.

A margine delle decisioni dell'Assemblea il tema è stato ripreso anche in occasione delle sessioni del Consiglio Permanente sin dal settembre 2016 che ha sempre confermato il cammino di riforma intrapreso nel senso del massimo rigore e della massima trasparenza.

Contestualmente dal 2016 la Segreteria Generale ha lavorato, in sinergia tra i suoi Uffici e Servizi, ad un'ipotesi di revisione delle singole voci del rendiconto diocesano informando anche il Consiglio Episcopale Permanente in ordine alle voci dei rendiconti diocesani attualmente in uso sia sulla proposta di modifica delle singole voci dei rendiconti anche per rispondere ai rilievi di parte statale che pure non sono mancati negli ultimi anni.

L'esito di questo lungo lavoro è stata la decisione della Presidenza del 24 febbraio 2020, che ha approvato i nuovi schemi di rendiconto diocesano, concludendo così il lungo cammino di

verifica e attualizzazione delle procedure in uso e assicurare maggiore trasparenza e oculatezza nella gestione dei beni ecclesiastici ed in particolare dei fondi 8 per mille.

Come noto, il processo di revisione non ha mancato di tener conto dei rilievi dell'indagine avviata dalla Corte dei Conti sul sistema dell'8 per mille. Nella relazione a conclusione dell'indagine la Corte non si è limitata alla verifica sull'operato delle pubbliche amministrazioni, ma ha finito per mettere in discussione l'intero sistema dell'8 per mille, e nello stesso tempo ha portato tutti i soggetti istituzionali che hanno un ruolo nella gestione dei fondi a più prudenti interpretazioni.

Per la prima volta dalla istituzione del meccanismo di finanziamento pubblico delle confessioni religiose, veniva così messo sotto esame l'intero sistema di funzionamento dell'8 per mille. Già in passato la Sezione di controllo aveva evidenziato criticità e lamentato inerzie e ritardi in capo alle amministrazioni pubbliche competenti nella gestione del sistema dell'8 per mille e tuttavia mai si era spinta fino a riservarsi valutazioni di natura politica contestando il sistema dell'8 per mille.

Nella parte dispositiva poi la Corte dei Conti ha invitato le amministrazioni pubbliche interessate ad assumere le opportune misure volte ad eliminare le criticità segnalate ovvero a motivare con apposito provvedimento la volontà di non ottemperare ai rilievi formulati.

A seguito delle determinazioni della Corte dei Conti le amministrazioni statali interessate e implicate nel sistema 8 per mille hanno iniziato a rivedere le proprie procedure interne di verifica.

Unitamente alla Corte dei Conti anche la parte statale della Commissione Paritetica, che ai sensi dell'art. 49 della legge n. 222 del 1985 deve esprimere una valutazione sul gettito della quota Irperf ai fini di una eventuale modifica, non ha mancato di esprimere perplessità sulle voci dei rendiconti diocesani.

Il percorso di riforme non era, pertanto, più procrastinabile.

La Conferenza Episcopale Italiana tuttavia ha sempre confermato in ogni sede istituzionale il proprio impegno verso la trasparenza e la buona amministrazione delle risorse, si tratta ora di mettere in pratica i propositi dichiarati da parte di tutti gli enti ecclesiastici che ricevono somme derivanti dall'8 per mille.

Il cammino fatto sulla strada della trasparenza per rendere meglio conoscibili l'impiego delle somme e una gestione oculata delle risorse trova ora certamente una prima garanzia nel nuovo schema di rendicontazione già trasmesso alle Diocesi.

I contenuti e le modalità di rendicontazione così come previsto nello schema inviato alle Diocesi consente di avere notizie utili e elementi informativi sull'impiego delle risorse derivanti dall'8 per mille e sulle modalità di perseguimento delle finalità previste dalla normativa concordataria.

L'attività di rendicontazione per come impostata costituisce una garanzia circa la corretta erogazione dei contributi da parte delle Diocesi.

Resta fondamentale pertanto il contributo fattivo da parte di tutti coloro che sono impegnati e sono responsabili delle procedure amministrative ed economiche dei criteri guida che sono alla base della definizione della nuova rendicontazione.

L'assegnazione delle risorse da parte delle Diocesi nel rispetto delle voci così come ridefinite dalla Presidenza consentirà, infatti, di assolvere non solo agli impegni assunti con le controparti istituzionali quanto anche di assicurare una gestione corretta delle somme secondo le previsioni normative canoniche e concordatarie.

L'importanza e la centralità del rendiconto è dovuta al fatto che esso fornisce la rappresentazione dell'effettiva utilizzazione delle somme ricevute accanto alla possibilità di verificare l'esatta rispondenza alle finalità previste dalla legge.

A riguardo, il rendiconto deve contenere alcune informazioni indispensabili relative alle singole voci di entrata e uscita finanziaria sia in maniera analitica sia in maniera sintetica.

Il rendiconto deve essere predisposto annualmente e deve essere riferito al periodo di gestione dell'anno precedente. È preferibile che le somme ricevute per quanto possibile siano tutte spese o impegnate annualmente evitando di avere delle somme accantonate che poi non possono certo essere impiegate per altre finalità. In questo senso non vanno poi rendicontati entrate non impegnate.

Le informazioni che appaiono dal rendiconto devono sempre essere rese verificabili di modo che si possa sempre verificare il procedimento di valutazione che ha portato all'assegnazione e la finalità perseguita.

Le spese devono pertanto essere comprovate dai documenti contabili giustificativi; essere riferiti al periodo di rendicontazione; essere pertinenti e connessi alle finalità previste dalla normativa di settore ed essere sostenute esclusivamente per la realizzazione delle medesime; essere pienamente tracciabili.

Concludo condividendo la preoccupazione che non è certo solo mia ma soprattutto di quanti sanno vedere gli effetti del mutato clima sociale ed economico sul vigente sistema di finanziamento alla Chiesa Cattolica per ricordare che la sfida della trasparenza e del rigore segnerà il futuro del sistema dell'8 per mille e con esso l'attuale assetto dei rapporti economici tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica.

Sarà pertanto fondamentale nei prossimi anni da un lato monitorare la corretta osservanza del nuovo sistema di rendicontazione con le nuove regole e la corrispondenza dei contributi alle nuove voci di spesa dall'altro non meno importante sarà l'attenzione per la formazione e all'aggiornamento per

tutti coloro che in sede diocesana saranno chiamati all'applicazione concreta dei nuovi criteri e delle nuove regole.

Tenuto conto poi della circostanza che si tratta di aspetti per certi versi nuovi che necessiteranno sicuramente nel corso del tempo di interventi interpretativi o di chiarimento, sin da ora si resta disponibili a ricevere eventuali quesiti o richieste di approfondimento che non mancheranno di essere condivise anche con i competenti uffici della Segreteria Generale della CEI.

*MONS. ROBERTO MALPELO*

*Sottosegretario CEI e*

*Direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici*